

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: AGENZIA TERRITORIALE

CLBO.2012. 0000002
del 26/07/2012



Oggetto: **LEGGE REGIONALE 23.12.2011 N. 23 “NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL’AMBIENTE” – ART. 8 – COMMA 7 – APPROVAZIONE ACCORDO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO LOCALE.**

IL COORDINATORE

f.to Stefano Mazzetti

parere di regolarità tecnica

Il direttore

(f.to Dott. Sergio Canedoli)

parere di regolarità contabile

DELIBERAZIONE n. 2 del 11 LUGLIO 2012

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di luglio alle ore 10,30 presso la Sala Anziani - Palazzo d'Accursio - Bologna, si è riunito il Consiglio Locale di Bologna convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna con lettera PG 2012/3254 del 09.07.2012.

Assume la presidenza il Coordinatore Stefano Mazzetti, che chiama Aldo Spina, responsabile della gestione tecnica di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ANZOLA DELL'EMILIA	Loris Ropa	Sindaco	SI'	1,0512
ARGELATO			NO	0,9030
BARICELLA			NO	0,6354
BAZZANO			NO	0,6773
BENTIVOGLIO			NO	0,5419
BOLOGNA	Merola Virginio	Sindaco	SI'	32,6510
BORGTOSSIGNANO			NO	0,4076
BUDRIO	Sante di Raimo	Assessore	SI'	1,4917
CALDERARA DI RENO	Irene Priolo	Sindaco	SI'	1,1620
CAMUGNANO			NO	0,3296
CASALECCHIO DI RENO	Simone Gamberini	Sindaco	SI'	3,0353
CASALFIUMANESE			NO	0,3991
CASTEL D'AIANO			NO	0,3024
CASTEL DEL RIO			NO	0,2525
CASTEL DI CASIO	Mauro Brunetti	Sindaco	SI'	0,4208
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA			NO	0,4470
CASTELLO D'ARGILE	Michele Giovannini	Sindaco	SI'	0,5852
CASTELLO DI SERRAVALLE			NO	0,4911

CASTEL MAGGIORE	Marco Monesi	Sindaco	SI'	1,5500
CASTEL SAN PIETRO TERME			NO	1,8201
CASTENASO			NO	1,3344
CASTIGLIONE DEI PEPOLI			NO	0,6690
CREPELLANO			NO	0,8248
CREVALCORE			NO	1,1844
DOZZA			NO	0,6358
FIRENZUOLA			NO	0,5642
FONTANELICE			NO	0,3002
GAGGIO MONTANO	Maurizio Malavolti	Vicesindaco	SI'	0,5607
GALLIERA			NO	0,5967
GRANAGLIONE			NO	0,3282
GRANAROLO DELL'EMILIA	Loretta Lambertini	Sindaco	SI'	0,9044
GRIZZANA MORANDI			NO	0,4663
IMOLA	Luciano Mazzini	Assessore	SI'	5,7779
LIZZANO IN BELVEDERE			NO	0,3402
LOIANO	Giovanni Maestrami	Sindaco	SI'	0,5070
MALALBERGO	Marco Fomasari	Vicesindaco	SI'	0,7776
MARRADI	Paolo Bassetti	Sindaco	SI'	0,4596
MARZABOTTO	Romano Franchi	Sindaco	SI'	0,6912
MEDICINA			NO	1,3312
MINERBIO	Lorenzo Minganti	Sindaco	SI'	0,8047
MOLINELLA			NO	1,3450
MONGHIDORO			NO	0,4597
MONTERENZIO			NO	0,5962
MONTE SAN PIETRO	Stefano Rizzoli	Sindaco	SI'	1,0431
MONTEVEGLIO	Katia Zagnoni	Assessore	SI'	0,5353
MONZUNO	Marco Mastacchi	Sindaco	SI'	0,6030
MORDANO			NO	0,5147
OZZANO DELL'EMILIA			NO	1,0588
PALAZZUOLO SUL SENIO	Cristian Menghetti	Sindaco	SI'	0,2568
PIANORO			NO	1,5599
PIEVE DI CENTO	Luca Borsari	Assessore	SI'	0,7259
PORRETTA TERME			NO	0,5497
SALA BOLOGNESE			NO	0,6922



SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Gianluca Stefanini	Sindaco	SI'	0,5260
SAN GIORGIO DI PIANO			NO	0,6911
SAN GIOVANNI IN PERSICETO			NO	2,2452
SAN LAZZARO DI SAVENA	Giorgio Archetti	Vice Sindaco	SI'	2,7215
SAN PIETRO IN CASALE			NO	1,0068
SANT'AGATA BOLOGNESE			NO	0,6659
SASSO MARCONI	Stefano Mazzetti	Sindaco	SI'	1,3507
SAVIGNO	Augusto Casini Ropa	Sindaco	SI'	0,3667
VERGATO	Sandra Focci	Sindaco	SI'	0,7322
ZOLA PREDOSA			NO	1,54
PROVINCIA DI BOLOGNA			NO	10,0000

Presenti n. 26 61,2915 quote Assenti n. 38 38,7085 quote

Riconosciuta la validità della seduta Stefano Mazzetti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: LEGGE REGIONALE 23.12.2011 N. 23 “NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL’AMBIENTE” – ART. 8 – COMMA 7 – APPROVAZIONE ACCORDO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO LOCALE.

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa regionale citata ovvero quelle esercitate da ATERSIR, in sede di prima applicazione della L.R. 23/2011, con riferimento al territorio provinciale, che risulta costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre regioni che siano stati inclusi nell’ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente o dagli Amministratori locali delegati in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’art. 11 della L.R. 6/2004;



verificato altresì che il succitato art. 8 della L.R. 23/2011, al comma 7, stabilisce che per il funzionamento del Consiglio Locale, gli Enti locali concludano un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un Ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati;

ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal surrichiamato art. 8 – comma 7 - della L.R. 23/2011, provvedendo all'approvazione dell'accordo per il Consiglio Locale di Bologna, come da documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal dr. Sergio Canedoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti.

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'accordo per il Consiglio Locale di Bologna, come da documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti

ATERSIR

ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
LOCALE DI BOLOGNA



Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo	2
Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio	2
Art. 3 – Convocazione del Consiglio.....	3
Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio.....	3
Art. 5 – Modalità di votazione.....	4
Art. 6 – Ufficio di Presidenza	5
Art. 7 – Articolazioni funzionali	5

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 7 della LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011 n. 23 "NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE " (in seguito denominata legge) e ai fini dello svolgimento delle competenze ad esso assegnate dal comma 6 del medesimo articolo, il presente Accordo definisce le norme generali di funzionamento del Consiglio Locale di Bologna.
2. In particolare il presente Regolamento definisce o specifica:
 - a. le norme costitutive del Consiglio;
 - b. le modalità di convocazione;
 - c. le modalità di organizzazione dei lavori;
 - d. le procedure e le modalità di votazione;
 - e. le possibili articolazioni funzionali.

Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio

1. Sono membri del Consiglio: la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e i Comuni della provincia di Bologna, rispettivamente rappresentati dal Presidente e dai Sindaci o dagli amministratori locali da loro delegati.
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Il consiglio, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della legge, elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute, presiederle ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del coordinatore del Consiglio sono assunte dal soggetto componente l'Ufficio di Presidenza all'uopo designato dal Coordinatore.
4. Un funzionario di ATERSIR incaricato dal Direttore svolge funzioni di segretario del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono assunte da altro collaboratore di ATERSIR all'uopo incaricato.

Art. 3 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Locale si riunisce su iniziativa del Coordinatore o quando un terzo degli Enti aderenti in ragione delle quote di rappresentatività ne facciano richiesta.
2. Il Coordinatore, sentito l'Ufficio di Presidenza, definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti componenti.
3. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore di norma attraverso posta elettronica. E' straordinariamente ammessa la convocazione mediante altri mezzi elettronici o cartacei.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a. l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione;

- b. l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c. eventuali, altre notizie o comunicazioni che il Coordinatore ritenga utile fornire ai componenti per agevolare i lavori del Consiglio;
 - d. l'indicazione di soggetti esterni invitati ai lavori del Consiglio.
5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli Enti almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto a ventiquattro ore nei suddetti casi di urgenza. La seconda convocazione del Consiglio dovrà avvenire non prima delle 24 ore successive alla prima convocazione.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:
- a. quando è possibile, è trasmessa allegata alla convocazione o per via telematica;
 - b. ovvero, è depositata presso gli uffici almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza fatti salvi eventuali altri termini previsti da speciali procedure.
7. I membri del Consiglio hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.

Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge, il Consiglio è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione.
2. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Coordinatore apre la seduta ed invita il Segretario ad effettuare l'appello nominale.
3. Qualora l'appello, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di componenti inferiore al quorum strutturale necessario per la validità della seduta, il Coordinatore può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta. Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il Coordinatore ne dispone l'immediata chiusura.
4. In apertura di seduta, sulla base degli argomenti da trattare, il Coordinatore comunica il contingentamento dei tempi di discussione e, conseguentemente, la durata massima degli interventi.
5. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Coordinatore o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, l'Assemblea dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione. Il coordinatore può individuare per ciascuno degli argomenti in discussione un relatore tra i membri dell'ufficio di presidenza.
6. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala riservata al pubblico. Con apposito regolamento approvato in conformità a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 8 della legge, sono disciplinate le modalità per assicurare la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti.
7. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare

apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.

8. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Coordinatore, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 9, l'Assemblea può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
9. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula.
10. L'annotazione delle presenze, così come il processo di formazione della volontà del Consiglio locale, sono verbalizzate da un funzionario incaricato dal Direttore. Lo svolgimento del dibattito è registrato e conservato su supporto magnetico.

Art.5 – Modalità di votazione

1. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di rappresentatività detenute.
2. L'espressione del voto è effettuata in forma palese.
3. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Coordinatore, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabiliti dal Coordinatore. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Coordinatore che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta.

Art. 6 – Ufficio di Presidenza

1. Al fine di coadiuvare il Coordinatore nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell'esame preliminare degli argomenti da sottoporre allo stesso è costituito un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Coordinatore che lo convoca e lo presiede, dal rappresentante eletto a far parte del Consiglio d'Ambito e da 9 componenti effettivi in rappresentanza delle Unioni Territoriali, oltre ai rappresentanti della Provincia e del Comune di Bologna. La nomina ha durata quinquennale. Il coordinatore può dare incarico a singoli membri dell'ufficio di presidenza di seguire particolari materie o temi specifici.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1 dell'art. 2.

Art. 7 – Articolazioni funzionali

1. Il Consiglio può articolarsi in commissioni tematiche.
2. Laddove istituite, le commissioni tematiche hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei suoi componenti.
3. Le commissioni tematiche sono composte da membri del Consiglio. Possono partecipare ai loro lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.
4. Le commissioni tematiche hanno, di norma, carattere temporaneo e vengono istituite con deliberazione del Consiglio. Con il provvedimento di istituzione vengono stabiliti:
 - a. gli argomenti di competenza della commissione;
 - b. i suoi componenti;
 - c. la durata;
 - d. le caratteristiche della relazione finale all'Assemblea (per le commissioni temporanee);
 - e. le modalità di funzionamento;
 - f. il coordinatore della commissione.

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna

f.to Stefano Mazzetti

Il segretario verbalizzante

f.to Aldo Spina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 26/07/2012

Il Direttore

f.to Dott.ssa Alessandra Neri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bologna, 26/07/2012

Il Direttore

f.to Dott.ssa Alessandra Neri